

## CONFUSIONE SUL DIVIETO DI FUMO NON SI APPLICA IN CASA, ANCHE IN PRESENZA DI COLLABORATORI DOMESTICI... ANZI SÌ

Dal 10 gennaio 2005 sono state estese ed ampliate le tipologie dei luoghi in cui è vietato fumare. In questi giorni, anche a seguito di un'apposita circolare del Ministro Sirchia, è in azione un pool di esperti del Ministero della salute che rispondono ai quesiti sulla nuova normativa: questi - interpellati al proposito - hanno precisato che non vi è nessun divieto di fumo a casa propria, anche in presenza della colf o di altre persone che vi lavorano. La legge è chiara, spiegano dal numero verde attivato dal Ministero; non vi è alcun dubbio che il divieto non si può applicare in un'abitazione privata, anche se ci sono persone che vi lavorano, come le collaboratrici domestiche. Di contrario avviso il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, secondo il quale il divieto dovrebbe valere anche a casa propria, in presenza di collaboratori domestici, che andrebbero tutelati dal fumo passivo come gli altri lavoratori dipendenti. La circolare del Ministero della salute, emanata in riferimento alla nuova normativa anti-fumo, ricorda Guariniello, precisa che "il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti". E utenti sono "gli stessi lavoratori dipendenti". La circolare, poi, consentendo di fumare a casa propria "non tiene conto - spiega il magistrato - che anche un'abitazione privata può diventare un luogo di lavoro: un locale privato frequentato da utenti che, secondo la circolare, sono anche i lavoratori, in questo caso i collaboratori domestici o gli addetti ai servizi socio-sanitari assistenziali. Anche loro andrebbero tutelati come gli altri lavoratori e, a rigor di logica, si dovrebbe applicare il divieto di fumo". Del resto, prosegue Guariniello, "la Corte di Cassazione ha già sottolineato in più sentenze che un'abitazione privata può essere considerata un luogo di lavoro". Questa una delle tante querelle che hanno ingenerato la nuova normativa sul fumo, la circolare esplicativa, i cosiddetti esperti ecc.

### IL SANTO DELLE COLF

Il calendario ci dice che fra i Santi che si festeggiano il 27 marzo vi è San Francesco Faà di Bruno, patrono delle colf. Questo Santo nacque ad Alessandria da famiglia nobile, si distinse come ufficiale dell'esercito e fondò una "città delle donne", denominata "Opera di Santa Zita", con finalità di aiutare le collaboratrici domestiche a trovare occupazione. Quest'anno l'anniversario coincide con la Santa Pasqua; che sia di buon auspicio per l'armonia fra datori di lavoro e lavoratori?

L'Assindatcolf condivide la tesi degli operatori del *call center* attivato dal Ministero, che sembra più conforme allo spirito della legge e soprattutto coerente con la necessaria ed insopprimibile libertà di agire che ognuno dovrebbe avere almeno nella propria abitazione privata.

#### IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

*Presidente:* Dott. Renzo Gardella  
*Vice Presidente:* Ing. Lelio Casale  
*Segretario:* Geom. Adolfo Gardenghi  
*Consiglieri:* Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli, Cav. Tiziano Casprini, Dott. Claudio Costenaro, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Andrea Zini.  
*Tesoriere:* Comm. Michele Vigne  
*Revisori dei conti:* Dott. Dario Dal Verme, Dott. Maurizio Guglielmi, Dott. Paolo Babbo.

## FINANZIARIA 2005 PER GLI ANZIANI, UN PRIMO AIUTO ALLE FAMIGLIE

Con la legge finanziaria 2005 è stata prevista una nuova deduzione per i lavoratori con qualifica di badante. La normativa - entrata in vigore il primo gennaio scorso - prevede che dal reddito complessivo il contribuente possa dedurre, entro un tetto massimo di 1.820 euro, le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le anzidette spese sono deducibili anche se sostenute dal contribuente non nel proprio personale interesse, ma nell'interesse del coniuge, dei figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi) e, in loro mancanza, dei discendenti

prossimi anche naturali, dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, anche naturali, degli adottanti, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera, dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali. La norma - che interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi - prevede inoltre degli specifici criteri da seguire per verificare quali sono gli aventi diritto a detta deduzione, in relazione al reddito di ognuno, secondo la formula riportata in tabella.

La nuova deduzione (a fianco della ulteriore deduzione già prevista dalla legge, e cioè quella concernente i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare) secondo la nostra Associazione rappresenta un primo aiuto per tutte quelle famiglie che hanno nel proprio nucleo una persona non autosufficiente da assistere e che si fanno carico in tutto e per tutto della continua ed ininterrotta necessità di cure della stessa. Da una recente indagine Inps sulle lavoratrici domestiche è infatti emerso che nel nostro Paese è sempre più frequente il ricorso alla badante in alternativa al ricovero dei parenti che non sono autosufficienti e ciò, se è fonte di notevole risparmio per la collettività, non lo è certo per la singola famiglia che vi deve provvedere. L'Assindatcolf è a disposizione, tramite le sue sedi locali, per effettuare tutti i conteggi del caso e per dare ogni opportuna informazione in merito.

#### Formula

(78.000 + deduzione per badante + deduz. per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito complessivo) / 78.000 = R.

#### Deduzione spettante

Se R è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero.

Se R è pari o minore a zero, la deduzione non compete.

Se R è compreso tra zero e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto.

### IGNORANZA SUL NOSTRO CCNL

Alcuni giornali lamentano che le baby sitter operano ancora oggi in un vero far west normativo, in assenza di un contratto e di leggi appositamente dedicate. Ignorando, quindi, del tutto l'esistenza del nostro Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (cioè del rapporto di lavoro degli addetti a supporto della casa e della famiglia) di prossimo rinnovo.

L'anzidetto contratto di lavoro, all'articolo 10, prevede proprio la figura dell'assistente all'infanzia, o baby sitter, che viene inquadrata in seconda categoria. D'altro canto, le figure del puericultrice e dell'istitutore (per le quali è richiesta una specifica ed elevata competenza professionale) vengono inquadrati in prima categoria o, se in possesso di specifico diploma riconosciuto, anche in prima categoria super.

La nostra Associazione ha inoltre in programma la formazione professionale del personale addetto alla famiglia. Quindi, nel settore non vi è nessun "far west normativo", ma norme ben precise che stabiliscono specifici diritti e doveri per entrambe le parti.